



Decreto Dirigenziale n. 10 del 24/01/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 2 - Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del settore agro-alimentare

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2014/2020. ANNULLAMENTO DEL DRD N. 8 DEL 24 GENNAIO 2019 E RIPROPOSIZIONE DELLE CONDIZIONI DI CONVALIDA DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA - DOMANDE DI PAGAMENTO ANNUALITA' 2018. SOTTOMISURA 10.1 "PAGAMENTO PER IMPEGNI AGROCLIMATICO AMBIENTALI " E MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA".

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- con DRD n. 85 del 21.03.2018 venivano approvati i bandi per la Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico -ambientale", Misura 11 "Agricoltura biologica", Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", Misura 14 " Benessere degli animali " e Sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima " e aperti i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno/Pagamento con riferimento alla Misura 13 e per la presentazione delle Domande di Pagamento per la conferma degli impegni, limitatamente alle sotto misure 10.1 e 15.1 e alle Misure 11 e 14;
- con lo stesso DRD n. 85 del 21.03.2018, limitatamente alle Misure 11 e 14 ed alle Sotto misure 10.1 e 15.1, veniva altresì fissato il termine per la consegna, alle competenti UOD Servizi Territoriali Provinciali, del modello in formato cartaceo della domanda conforme a quella rilasciata per via telematica attraverso il SIAN;
- con DRD n. 326 del 18.09.2018, per le domande di pagamento relative alla sottomisura 10.1 e alla misura 11, veniva prorogato il suddetto termine di consegna delle domande di pagamento in formato cartaceo, già rilasciate per via telematica attraverso il SIAN alle scadenze previste;
- con DRD n. 8 del 24.01.2019 che approvava PSR Campania 2014-2020 – Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico ambientale" - Misura 11 "Agricoltura biologica" – Ricevibilità Domande di Pagamento per la conferma degli impegni – annualità 2018;

RILEVATO che il DRD n. 8 del 24.01.2019 non riportava nel decreto la parte obbligatoria relativa agli invii da effettuare per la piena conoscenza dei contenuti del provvedimento a tutti i destinatari;

RITENUTO pertanto opportuno annullare il citato DRD n. 8 del 24.01.2019

VISTA la Nota Prot. n. 2018.0789007 del 11.12.2018, pubblicata sul BURC n 95 del 19 dicembre 2018, con la quale l'Autorità di Gestione chiedeva ai Servizi Territoriali Provinciali di prendere in carico, per le verifiche di ammissibilità, tutte le domande e documenti in formato cartaceo che fossero pervenuti a quella data, ancorché oltre i termini indicati nei decreti richiamati in premessa;

CONSIDERATO CHE

1. L'art. 36 del Regolamento Ue 640/2014 prevede che:
 - *L'organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. Gli Stati membri possono inoltre stabilire periodi massimi di sospensione più brevi, a seconda della tipologia delle operazioni e degli effetti dell'inadempienza in questione.*
 - *L'organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito*
2. il DM "condizionalità" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 gennaio 2018 n. 1867 all'art. 15 "riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto di impegni ed obblighi" prevede al comma 3 che "Rimane impregiudicata la possibilità di sospendere la sanzione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del regolamento (UE) n. 640/2014";
3. il decreto sanzioni e riduzioni di cui al DRD 265 del 2 agosto 2018 richiama il citato articolo 15 del DM condizionalità e prevede che "qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una

sanzione amministrativa a i sensi dell'art. 36 del Reg 640/2014 può essere applicata la sospensione del sostegno. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostra di aver rimediato alla situazione con soddisfazione dell'Autorità competente, ai sensi dell'art. 15 del DM 2090/2017 o 1867/2018 secondo quale vigente”.

TENUTO CONTO che

1. gli elementi sostanziali della domanda di pagamento / conferma, sono già tutti presenti nella domanda inviata per via telematica attraverso il SIAN, la quale non può in alcun modo essere modificata e/o ritirata oltre i termini fissati da AGEA e, in ogni caso, qualora sia stato avviato un controllo in loco;
2. la disposizione del bando, che prevede la non ricevibilità della domanda di pagamento/conferma laddove la sola documentazione in formato cartaceo fosse presentata oltre i termini, graverebbe eccessivamente nei confronti di quanti hanno rilasciato correttamente e nei termini la domanda sul portale SIAN e hanno mantenuto gli impegni assunti;
3. la documentazione cartacea consegnata agli uffici è funzionale alle attività istruttorie e che la irricevibilità del cartaceo e la conseguente istruttoria consente anche la verifica degli impegni sottoscritti.

VISTO inoltre che,

- il termine ultimo per il rilascio delle Domande di Sostegno / Pagamento iniziali, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 fissato al 15 maggio di ogni anno, è stato prorogato per la annualità 2018 al 15 giugno;
- per le Misure 10 e 11, il bando 2018 adottato con il richiamato DRD 85 del 21.03.2018, ha previsto unicamente domande di Pagamento per la conferma degli impegni assunti;
- la domanda in formato cartaceo da presentare agli uffici territoriali deve essere conforme a quella già rilasciata nei termini sul portale SIAN;
- la ricezione e valutazione della documentazione cartacea oltre il termine fissato con DRD n. 326 del 18.09.2018 e secondo quanto indicato nella nota dell'A.d.G. Prot. n. 2018.0789007 del 11.12.2018, non comporta ulteriori impegni di spesa per l'Amministrazione;
- tale attività inoltre, non ricade nelle condizioni di cui all'art. 3 del Reg. (UE) 809/2004 non comportando un ritiro totale o parziale della Domanda presentata sul portale SIAN essendo stato fissato da AGEA il termine ultimo per il rilascio e il ritiro al 14 settembre 2018;

tutto quanto premesso,

DECRETA

- 1) Di annullare il DRD n. 8 del 24.01.2019 avente ad oggetto PSR Campania 2014-2020 – Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agro-climatico ambientale” e Misura 11 “Agricoltura biologica” – convalida documentazione cartacea domande di pagamento – annualità 2018;
- 2) per le Misure 10 e 11, di considerare ricevibili le domande di Pagamento limitatamente alla documentazione cartacea acquisita con le modalità indicate dalla nota dell'AdG prot. n. 2018.0789007 del 11.12.2018, fino al 02.01.2019 in quanto coerente con le normative riportate in narrativa e con il decreto di proroga n. 326 del 18.09.2018 che fissava al 30 settembre 2018 la consegna del cartaceo;
- 3) di procedere per le stesse posizioni, alla verifica del mantenimento degli impegni per il pagamento dell'annualità 2018;

4) di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto:

- alla Segreteria di Giunta
- ad AGEA, Organismo Pagatore
- agli Uffici centrali e territoriali della DG 50.07;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza;
- al BURC per la pubblicazione

DIASCO